



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37

sessione **Straordinaria** - Seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI ART. 4 L.R. 55/2012 PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' ARTIGIANALE DELLA DITTA HORTECH SRL DI CUI AL PROCEDIMENTO SUAP Pratica N. 03920000282-07062018-2259

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

PIVA GIANLUCA	P
STURARO BARBARA	P
POMETTO ANDREA	P
CHIGGIO VALENTINA	P
NOLO FERDINANDO	P
FORIN ROBERTO	P
RIGHETTI LUCA	A
RAMPAZZO ERIKA	P
CECCONELLO MARCO	P
MORETTO ALBERTO	A
BOETTO EMANUELE	A
MAZZUCATO ANNA	A
VEGRO ALESSANDRO	P

(P)resenti n. 9, (A)ssenti n. 4

Partecipa alla seduta la dott.ssa LAURA BONDONI, Segretario Generale.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

CHIGGIO VALENTINA

CECCONELLO MARCO

VEGRO ALESSANDRO

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

<p>N. 8 REG. PUBBL.</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 08-01-2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.</p> <p>Agna, li 08-01-2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Gianluca Piva</p>	<p>ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, decorso il termine di dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.</p> <p>Agna, li</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Laura Bondoni</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all'originale

Li 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUCA PIVA

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI ART. 4 L.R. 55/2012 PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' ARTIGIANALE DELLA DITTA HORTECH SRL DI CUI AL PROCEDIMENTO SUAP Pratica N. 03920000282-07062018-2259

Illustra l'assessore Pometto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Agna (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.3060 del 09/07/1996, aggiornato e modificato con successive varianti parziali;
- il Comune di Agna (PD) ha adottato il P.A.T.I. del Conselvano successivamente approvato in sede di Conferenza Decisoria in data 05/07/2011 ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e dell'art. 15 comma 6 della L. R. n. 11/2004;
- il Comune di Agna (PD) ha adottato il P.A.T. con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/06/2017 (esecutiva dal 21/07/2017) dopo il deposito per le osservazioni è stato trasmesso alla Provincia di Padova per l'approvazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004;
- il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- il D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che gli interessati per l'esercizio delle attività sopra descritte si rivolgono allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) di cui i comuni sono obbligatoriamente dotati;

Ciò premesso e:

VISTO che in data 08/06/2018 prot. n. 0076598 (Codice SUAP: 03920000282-07062018-2259) Pratica Edilizia N° 01757 / Prot. Gen. N. 4068 la ditta HORTECH SRL, di GALLO ANTONIO ha presentato una richiesta di ampliamento di attività produttiva con estensione dell'esercizio dell'attività su parte di area soggetta a obbligo di strumento attuativo per attività produttive (D1/10, D2/7parte, F3/31, F3/32, F4D/1) nel Comune di AGNA (PD), sito in Via CONA 25. – catastralmente individuato al NCT Foglio 12 mappale 115-1625-1627, istanza ai sensi dell'art. . 4 della L.R. 31.12.2012 n. 55 per ampliamento attività artigianale;

VISTO il progetto allegato all'istanza sopracitata Codice SUAP: 03920000282-07062018-2259) redatto dall'Ing. Erika Barbugian con studio a Conselve (PD) in Via Roma n. 50, che risulta costituito fra gli altri dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnico illustrativa e tecnico aziendale
- B) Documentazione fotografica
- C) Tavole grafiche:
- Tavola 1 - Progetto Urbanistico: Individuazione aree di intervento, standards a verde e parcheggio;
- Tavola 2 - Progetto Urbanistico: Aree da cedere al Comune di Agna;
- Tavola 3 - Progetto Edilizio: Estratto di mappa, Estratto CTR, planimetria stato di fatto e di progetto, dati di progetto;
- Tavola 4 - Progetto Edilizio: Pozzetti di laminazione, bacini di infiltrazione, schema delle fognature e recinzioni;
- Tavola 5 - Progetto Edilizio Parere settore Viabilità: Spostamento ed ampliamento accesso carraio;

- Tavola 6 - Progetto Edilizio: Stato attuale Capannone esistente non soggetto a modifiche piante, prospetti, sezioni;
- Tavola 7 - Progetto Edilizio: Stato di progetto Nuovo Capannone piante;
- Tavola 8 - Progetto Edilizio: Stato di progetto Nuovo Capannone prospetti e sezioni
- Tavola 9 - Stato di progetto: Rendering;

PRESO ATTO che l'intervento richiesto non risulta conforme alle disposizioni del vigente P.R.G. in quanto lo stesso ampliamento ricade in zona soggetta a obbligo di strumento attuativo per attività produttive (D1/10, D2/7parte, F3/31, F3/32, F4D/1);

RITENUTO che l'intervento di ampliamento attività artigianale richiesto sia necessario alla riqualificazione dell'attività produttiva esistente al fine di consentire il consolidamento e l'eventuale ampliamento della base occupazionale in un periodo di attuale congiuntura economica, garantendo altresì un miglioramento dell'igiene ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che un potenziamento dell'attività stessa;

CONSIDERATO che la L.R. n.55 del 31/12/2012, all'art. 4 prevede che in variante allo strumento urbanistico attuativo generale (PRG) siano realizzabili, mediante procedimento unico di cui all'art.8 del D.P.R. n. 160/2010, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico a condizione che la realizzazione di detti interventi sia subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale siano definite:

- le modalità ed i criteri di intervento;
- le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale;
- il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva;

CONSIDERATO che L. n. 164/2014 (di conversione del decreto-legge n. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia"), con l'art. 17, c. 1, lett. g) ha introdotto in aggiunta all'art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) la lettera d-ter) che, al comma 4 prevede l'introduzione nell'ordinamento giuridico del cosiddetto "*Contributo straordinario*" ovvero:

"art. 17 d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche";

RICHIAMATA la Delibera di Consiliare n. 7 del 28/04/2016 ad oggetto "*Definizione criteri applicativi per la determinazione del contributo straordinario di cui all'art. 17 comma 1 lett. G) della legge 11 novembre 2014 n. 164 di modifica dell'art. 16 D.P.R. 380/2001*" che definisce per il Comune di Agna la misura ed i criteri di applicazione;

VISTO lo schema di convenzione allegato B) che tiene anche conto della proposta presentata dalla ditta richiedente;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo finale, diviene pertanto necessario derogare allo strumento urbanistico generale (PRG) mediante approvazione del Consiglio Comunale ai sensi del citato art. 4 della L.R. n.55 del 31/12/2012 che costituisce approvazione della variante al P.R.G.;

RITENUTO che il progetto dei lavori di urbanizzazione presentato tiene conto delle indicazioni assunte dall'Amministrazione durante la fase progettuale, risultando pertanto conforme all'interesse pubblico generale della comunità ed agli obiettivi da perseguire;

VISTO che sul progetto sono stati acquisiti i necessari pareri degli Enti preposti ed in particolare risulta aver ottemperato a quanto demandato al Comune in sede di conferenza di servizi decisoria di cui ai punti 5 e 6;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria in data 17/07/2018 di cui al Procedimento SUAP n. 03920000282-07062018-2259;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria in data 11/09/2018 di cui al Procedimento SUAP n. 03920000282-07062018-2259 che costituisce anche adozione di variante urbanistica;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato all'Albo del Comune di Agna dal 12/09/2018 al 12/10/2018 (n. reg. 385);

DATO ATTO che non risultano pervenute osservazione nei termini previsti dall'avviso di deposito come da certificazione agli atti del Responsabile 4^ Area in data 26/10/2018 Prot. 8195;

RITENUTO quindi che sussistano le condizioni per autorizzare l'ampliamento dell'attività artigianale richiesta in variante al P.R.G vigente;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 31/12/2012 n.55;

VISTA la legge regionale 27/06/1985 n.61, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23/04/2004 n.11, e successive modifiche ed integrazioni;

VERIFICATO che in data 11/08/2014 si è provveduto, ai sensi dell'art.39 del Decreto Legislativo n. 33/2013, alla pubblicazione degli atti oggetto del presente deliberato;

DATO ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 nonché in base a quanto stabilito dall'art.50, comma 4° della L.R. 61/85;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la lettera A);

DATO ATTO che la votazione porta i seguenti risultati:
Favorevoli n. 8; Contrari: ==; Astenuto il consigliere Vegro;

DELIBERA

1. **le premesse** fanno parte integrante del presente deliberato;
2. **di dare atto** che non sono state presentate osservazioni in relazione all'avviso di deposito (pubblicato all'Albo del Comuni di Agna dal 12/09/2018 al 12/10/2018 della variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 4, comma 5° L.R. 55/2012 adottata con Verbale di Conferenza di Servizi decisoria per il procedimento SUAP n. 03920000282-07062018-2259 del Comune di Agna in data 08/06/2018 prot. n. 0076598;
3. **di approvare** la variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 4, comma 6° L.R. 55/2012, costituito dai seguenti elaborati agli atti del procedimento SUAP n.

03920000282-07062018-2259 del Comune di Agna in data 08/06/2018 prot. n. 0076598 (e successive integrazioni) redatto dall'Ing. Erika Barbugian con studio a Conselve (PD) in Via Roma n. 50 di seguito elencati:

- A) Relazione Tecnico illustrativa e tecnico aziendale
 - B) Documentazione fotografica
 - C) Tavole grafiche:
 - Tavola 1 - Progetto Urbanistico: Individuazione aree di intervento, standards a verde e parcheggio;
 - Tavola 2 - Progetto Urbanistico: Aree da cedere al Comune di Agna;
 - Tavola 3 - Progetto Edilizio: Estratto di mappa, Estratto CTR, planimetria stato di fatto e di progetto, dati di progetto;
 - Tavola 4 - Progetto Edilizio: Pozzetti di laminazione, bacini di infiltrazione, schema delle fognature e recinzioni;
 - Tavola 5 - Progetto Edilizio Parere settore Viabilità: Spostamento ed ampliamento accesso carraio;
 - Tavola 6 - Progetto Edilizio: Stato attuale Capannone esistente non soggetto a modifiche piante, prospetti, sezioni;
 - Tavola 7 - Progetto Edilizio: Stato di progetto Nuovo Capannone piante;
 - Tavola 8 - Progetto Edilizio: Stato di progetto Nuovo Capannone prospetti e sezioni
 - Tavola 9 - Stato di progetto: Rendering;
4. **di approvare** , ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31/12/2012 n.55, lo schema di convenzione (**allegato B**) che regola le modalità ed i criteri di attuazione dell'intervento richiesto, autorizzando sin d'ora alla sottoscrizione dell'atto il Responsabile della 4^ AREA del Comune di Agna;
5. **di disporre** il rilascio del "**Provvedimento Conclusivo Unico**", a cura del Responsabile del Procedimento Unico SUAP, così come predisposto dal Responsabile della 4^ AREA del Comune di Agna, in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) per l'ampliamento attività artigianale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/12/2012 n. 55 della ditta HORTECH SRL. con sede in Viale Dell'Artigianato, 20 35021 Agna (PD), come da progetto di cui al procedimento SUAP n. 03920000282-07062018-2259 del Comune di Agna in data 08/06/2018 prot. n. 0076598.

=====
*Allegati: - Allegato "A" (pareri ex D. Lgs. 267/2000)
- Allegato "B" (convenzione)*

La seduta è chiusa alle ore 19:50.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PIVA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LAURA BONDONI

CONVENZIONE

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI C.C./C.C.
N. 37 DEL 20.12.2018

Art. 4, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____

In _____, Via _____ davanti a me _____ Notaio / Segretario comunale
_____ con sede in _____

SI SONO COSTITUITI

- XXXXXXXX XXXXXXXX, nato a

il comune di AGNA C.F92252970287 con sede in Via Roma n. 28, rappresentato da
in qualità di nato a Il Residente a Via

.....,
ed il sig. C.F., nato a il residente a
..... Via , in qualità di legale rappresentante della Ditta HORTECH srl C.F.
03920000282 con sede ad AGNA in Via dell'artigianato n. 20, in seguito denominati nel presente
atto "soggetto attuatore";

PREMESSO

che il soggetto attuatore di cui sopra, ha presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda n. 03920000282-07062018-2259 del 08/06/2018 pervenuta il 08/06/2018 Prot. 007659, volta ad ottenere AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO A DESTINAZIONE ARTIGIANALE VARIANTE AL P.R.G., ai sensi dell'art. 4, L.R. 55/2012, nei terreni di sua proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in AGNA, della superficie complessiva di 12.016,00 e distinti al N.C.T.R. con il mappale 1627, 1625, 115 del Foglio 12.

CONSIDERATO

- che il soggetto attuatore ha richiesto l'intervento in quanto negli ultimi anni, la forte crescita aziendale ha portato la ditta ad ampliare la propria potenzialità produttiva utilizzando nuovi spazi; per questo motivo sono state aggiunte alla sede principale altre tre sedi purtroppo dislocate in due Comuni; tale soluzione da un lato ha consentito di ampliare lo spazio di produzione dall'altro ha però costretto alla suddivisione della stessa in settori (produzione, montaggio, stoccaggio...); in questo modo l'organizzazione aziendale ha dovuto tener conto della dislocazione dei vari reparti attuando una rete di trasporti anche intercomunali per consentire le varie fasi della lavorazione, con notevole dispendio di energie.

La costante crescita della ditta sia in volume d'affari che in risorse umane dedicate ha portato alla decisione di realizzare una nuova sede che consenta una ottimale organizzazione aziendale. Questo anche in funzione della prevista futura crescita con possibilità di introdurre nuovo personale.

La scelta di ampliamento dello stabilimento nel lotto attiguo a quello della sede principale di Agna è stata fatta per poter mantenere la sede proprio nel Comune in cui è nata la ditta.

- l'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta;
- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria della conferenza dei servizi decisoria con verbale del 11/09/2018, il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- A) Relazione Tecnico illustrativa e tecnico aziendale
- B) Documentazione fotografica
- C) Tavole grafiche:
 - Tavola 1 - Progetto Urbanistico: Individuazione aree di intervento, standards a verde e parcheggio;
 - Tavola 2 - Progetto Urbanistico: Aree da cedere al Comune di Agna;
 - Tavola 3 - Progetto Edilizio: Estratto di mappa, Estratto CTR, planimetria stato di fatto e di progetto, dati di progetto;
 - Tavola 4 - Progetto Edilizio: Pozzetti di laminazione, bacini di infiltrazione, schema delle fognature e recinzioni;
 - Tavola 5 - Progetto Edilizio Parere settore Viabilità: Spostamento ed ampliamento accesso carraio;
 - Tavola 6 - Progetto Edilizio: Stato attuale Capannone esistente non soggetto a modifiche piante, prospetti, sezioni;
 - Tavola 7 - Progetto Edilizio: Stato di progetto Nuovo Capannone piante;
 - Tavola 8 - Progetto Edilizio: Stato di progetto Nuovo Capannone prospetti e sezioni
 -

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

verde pubblico	Mq. 751,00
parcheggio pubblico	Mq. 677,00
per complessivi	Mq. 1.428,00

Gli standard di progetto pari a 1.428,00 mq superano i 1202,00 mq richiesti pari al 10% della superficie di pertinenza di 12.016,00 mq come da Tavola 1 sopracitata.

Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD

I soggetti attuatori con la presente convenzione cederanno gratuitamente al comune, le aree di cui all'art. 3. Le aree sopra descritte saranno cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie,

da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d'ogni specie.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tav. 1 e 2 sopra-ri-chiamate. Le opere relative alla realizzazione della pista ciclabile verranno realizzate a scompu-to oneri e cedute al comune di Agna a fine dei lavori; I soggetti attuatori si impegnano a presentare dettagliato computo delle opere che verrà allegato al Provvedimento Unico.

Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Il collaudo di tutte le opere di cui al precedente art. 5 (urbanizzazione primaria e secondaria, di mi-tigazione e pista ciclabile) sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comu-ne, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

La realizzazione delle opere di cui al precedente art. 5 (urbanizzazione primaria e secondaria, di mitigazione e pista ciclabile) da parte del soggetto attuatore andrà a scompu-to degli oneri previsti dalla normativa vigente, afferenti il rilascio del permesso di costruire mediante provvedimento uni-co SUAP. Le stesse sono opere funzionali alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all'atto del rilascio del permesso di co-struire il contributo di costruzione (art. 16 D.P.R. 308/2001) e il contributo straordinario quantificato con determinazione del responsabile 4^a Area n. del conformemente ai criteri di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2018, determinati conformemente alle disposi-zioni vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire.

Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

I soggetti attuatori si impegnano a cedere al comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 oltre all'assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni.

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del permesso di costruire, previa comu-nicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

Prima della presentazione della SCIA di agibilità anche parziale della struttura oggetto di costruzio-ne dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 8 (collaudo e cessione).

Art. 10 – FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione il soggetto attuatore ha costituito una cauzione di € mediante polizza fidejussoria della società..... in data , pari al 100% dell'importo di tutte le opere di urbanizzazione poste a suo ca-

rico, preventivate in € secondo il preventivo di spesa allegato alla proposta di intervento.

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il soggetto attuatore autorizza fin d'ora il comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, in espressa rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale ed esonerando il comune da ogni responsabilità per i prelievi ed i pagamenti che il comune stesso dovrà fare per l'esecuzione di opere o finiture in sostituzione del soggetto attuatore.

La cauzione potrà essere svincolata in un'unica soluzione solo a completa attuazione di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione comprensiva dell'approvazione del collaudo degli stessi e delle cessioni previste (artt. 6, 7 e 8). Il soggetto attuatore si impegna ad integrare la fidejussione di cui sopra della misura corrispondente all'eventuale maggior costo delle opere su richiesta documentata da parte del comune anche se ciò fosse dovuto unicamente a situazioni inflative.

Art. 11 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art. 12 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all' art. 3 e 5, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 13 - DECADENZA DELLA VARIANTE

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento.

La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Le parti